

Rientro all'insegna degli adempimenti con il recepimento delle direttive Pif e Dac 6

Parola d'ordine: compliance

Nuovi obblighi e sanzioni per imprese e professionisti

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Dall'Europa bastimenti carichi di obblighi e adempimenti, nonché relative sanzioni, in materia tributaria, targati «Pif» e «Dac 6»: le prescrizioni del legislatore europeo affinché contribuenti, professionisti e imprese siano compliant alle disposizioni dettate in materia fiscale hanno trovato il pieno recepimento interno, così che al rientro delle vacanze saranno molti gli oneri a cui adempiere. Nell'attuale contesto, sempre più rivolto alla riduzione dei rischi di natura tributaria e penal-tributaria e all'adozione di nuovi modelli di collaborazione tra fisco e contribuenti, spiccano due recenti interventi di origine comunitaria, i quali sono emblematici del preminente rilievo riconosciuto ai meccanismi di cooperazione tra Stati per la prevenzione delle frodi fiscali.

Primo bastimento targato «Pif». In data 30 luglio 2020 è entrato in vigore, dopo la pubblicazione in *G.U.* 15 giorni prima, il dlgs n. 75/2020, di attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. Direttiva Pif - protezione interessi finanziari). Sul piano tributario, si è imposta agli Stati membri particolare severità per le ipotesi di sottrazione di risorse finanziarie che l'Ue dovrebbe percepire attraverso la corresponsione dell'Iva: specificamente, si sono obbligati i legislatori nazionali a irrogare alle persone fisiche una sanzione penale pari o superiore a 4 anni di reclusione, oltre a prevedere la relativa responsabilità delle persone giuridiche, nel caso di quelle frodi Iva che il legislatore europeo qualifica come gravi, ovvero quando, congiuntamente, le frodi siano intenzionali, connesse al territorio di almeno due Stati Ue, nonché comportino un danno complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, la direttiva ne ha previsto la punibilità anche a titolo di tentativo.

Da qui, la modifica della norma contenuta nel dlgs 74/2000 (il decreto nazionale che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e Iva), che fino a oggi escludeva la configurabilità dei reati tributari nella forma tentata; si è introdotta dunque la rilevanza penale del tentativo nei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4, dlgs 74/2000, cioè la falsa fatturazione, la frode

Compliance fiscale targata Ue		
Direttiva recepita	Direttiva (Ue) 2017/1371, c.d. «Pif», (Protezione interessi finanziari)	Direttiva (Ue) 2018/822, c.d. «Dac6», (Directive on administrative cooperation)
Oggetto	Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	Scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
Principali novità	<p>Si prevede, nel caso di frodi Iva qualificate come gravi, ovvero, congiuntamente,</p> <ul style="list-style-type: none"> • intenzionali, • connesse al territorio di almeno due Stati Ue, • nonché comportanti un danno complessivo non inferiore a 10 milioni di euro: oltre alla punibilità delle persone fisiche per il delitto consumato (già prevista dal dlgs 74/2000) <ol style="list-style-type: none"> 1. la punibilità anche a titolo di tentativo (mediante modifica del dlgs 74/2000), 2. la relativa responsabilità delle persone giuridiche, con la conseguente inclusione nel catalogo dei reati ex dlgs 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> • oltre che dei delitti di frode fiscale (di cui agli artt. 2 e 3 dlgs 74/2000), di emissione di fatture false (art. 8), di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10), nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11) (come già previsto dal dlgs 231/2001), • anche dei delitti di dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5) e indebita compensazione (art. 10-quater) 	<p>Si prevedono</p> <p>1. obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sul meccanismo transfrontaliero, gravanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sugli intermediari, categoria che ricomprende • il «promoter», cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona, • «il service provider» (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo transfrontaliero, • sui contribuenti <p>2. e relative sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 1.000 a 10.500 euro se la comunicazione è incompleta o inesatta, • da 3.000 a 31.500 euro se la si omette

fiscale mediante altri artifici e l'infedele dichiarazione, quando siano integrati i suddetti requisiti di gravità.

Ancora, si è reso necessario l'ampliamento del catalogo dei reati fiscali idonei a far scattare la responsabilità da reato dell'ente: al superamento del duplice parametro della transnazionalità e del quantum evaso, si sono infatti aggiunte alle ipotesi di frode fiscale (di cui agli artt. 2 e 3, dlgs 74/2000), di emissione di fatture false (art. 8), di occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10), nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11), anche la dichiarazione infedele (art. 4), l'omessa dichiarazione (art. 5) e l'indebita compensazione (art. 10-quater).

Secondo bastimento targato Dac 6. Il 23 luglio scorso, il consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva (Ue) 2018/822, nota anche come «Dac 6», ovvero Directive on administrative cooperation, sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri che presentano determinati rischi di elu-

sione o evasione. Quanto ai destinatari, la Dac 6 nonché il decreto legislativo di recepimento impongono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero a tutti i partecipanti allo stesso, e quindi, oltre che in capo ai contribuenti-clienti, l'onere sorge per gli intermediari. Con particolare riferimento a quest'ultima categoria, peraltro, vi è compreso non solo il «promoter», cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona, ma anche «il service provider» (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Dunque, tra gli intermediari soggetti ai nuovi obblighi, rientrano, ad esempio, alcune istituzioni finanziarie come banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Srg), ma anche imprese

di assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

Nonché gravati dell'onere di comunicazione sono i professionisti soggetti agli obblighi anticircolaggio, come dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, facendo vacillare il segreto professionale che tutela lo svolgimento delle suddette attività consulenziali. Infatti il testo di decreto legislativo approvato contempla per l'intermediario un esonero dall'obbligo di comunicazione esclusivamente quando: 1) le informazioni rilevanti siano già state fornite da altro intermediario; 2) riceva le informazioni rilevanti, ai fini della disciplina, dal proprio cliente in occasione dell'esame della posizione giuridica a scopi difensivi o preventivi; 3) dalla comunicazione di dette informazioni possa derivare una propria responsabilità penale.

Al di fuori delle suddette ipotesi, nessun esonero: anzi,

va evidenziata la clausola di salvaguardia che esplicita anche che «in ogni caso, le comunicazioni effettuate [...], se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo». Quanto ai termini entro i quali gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero, le prime scadenze sono alle porte: infatti entro trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio 2021 dovranno essere comunicate le informazioni relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché entro il 28 febbraio 2021 «una tantum» quelle delle operazioni intercorse nel periodo dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva Dac 6) al 30 giugno 2020. E attenti infine alle sanzioni: da 1.000 a 10.500 euro se la comunicazione è incompleta o inesatta, e se la si omette da 3.000 a 31.500 euro.